

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALETTO CEREDANO E IL CENTRO DI
ASSISTENZA FISCALE CAF ACLI

**CONVENZIONE IN MATERIA DI APPLICAZIONE
DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159
AI FINI DELLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

TRA

Il Comune di Casaletto Ceredano con sede in Casaletto Ceredano via Marconi, 12 P.IVA 00330940198, Rappresentato dal Sindaco ALDO CASORATI, nato a Corte Palasio (MI) il 26/11/1947, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune Indirizzo PEC
comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it

E

ACLI SERVICE CREMONA S.R.L. (d'ora in poi nominato **CAF**), codice fiscale e partita I.V.A. 01202400196, con sede in Cremona – Via Cardinal Massaia, 22, rappresentata da Oliva Ennio Roberto, nato a San Martino del Lago (CR) il 19.01.1954;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - IMPEGNI DEI CAF IN MATERIA DI ISEE

I Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);

se richiesto dal cittadino, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed invio all'INPS per via telematica;

consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;

l'elaborazione di statistiche annuali delle DSU rilasciate in base a indicatori da concordare con il Comune per fornire informazioni relative alla composizione dei nuclei familiari e alle prestazioni richieste collegate all'ISEE;

l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni sopra evidenziate, i CAF, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si attivano presso i Comuni per l'eventuale rilascio della seguente documentazione, necessaria ai fini della compilazione della D.S.U. e del conseguente rilascio della attestazione:

- a) verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;
- b) certificazione dei contributi erogati dai Comuni, previa richiesta formale da parte delle persone interessate;

- c) attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 - comma 3 lettera b punto 2 - e dall'art. 7 - comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;
- d) attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013; previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate.

Inoltre, i Centri di Assistenza Fiscale provvedono alla trasmissione ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza della attestazione ISEE nel caso in cui il cittadino non provveda al ritiro entro il termine di giorni trenta dall'avvenuto rilascio.

Articolo 2 - IMPEGNI DEI COMUNI/UNIONE

I/Le Comuni/Unioni, a loro volta, si impegnano nelle seguenti azioni ed attività:

predisposizione e distribuzione di materiale informativo sul nuovo ISEE e della documentazione necessaria per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso gli uffici ed i servizi comunali;

attività formativa del proprio personale, addetto alle relazioni con il pubblico, ed attività informativa alla cittadinanza sull'ISEE;

eventuale rilascio di verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;

eventuale rilascio di certificazione dei contributi erogati nel periodo di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica;

eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 - comma 3 lettera b punto 2 - e dall'art. 7 - comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;

eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e), del D.P.C.M. 159/2013 previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate.

Articolo 3 - ASSEGNI DI MATERNITA'

Se richiesto dai Comuni/Unioni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;

la trasmissione al Comune competente delle domande e relativa documentazione via pec;

l'acquisizione delle delibere emesse in relazione alle domande presentate;

in caso di concessione dell'assegno da parte dell'amministrazione comunale, la trasmissione telematica a INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto;

l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Articolo 4 - BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO

Se richiesto dai Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

informazione al cittadino circa i requisiti di spettanza dell'agevolazione e assistenza nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;

conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico o al disagio fisico, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Articolo 5 - RESPONSABILITA' E COPERTURA DANNI

I CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fanno carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori, ad esclusione della correttezza dei dati autocertificati nella DSU, che sono di esclusiva responsabilità del dichiarante.

Articolo 6 -ADESIONE dei COMUNI/UNIONI

I Comuni/Unioni che intendano aderire alla presente convenzione adottano specifico atto, comunicando l'adozione ed inviando copia della convenzione sottoscritta.

I Comuni/Unioni si impegnano ad attivare nelle diverse piattaforme (SGATE, INPS) le deleghe per la trasmissione delle pratiche, SENZA le quali non è possibile inviare le domande nel rispetto delle scadenze previste.

Articolo 7 - RISERVATEZZA

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato in base al GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8-IMPEGNICOMUNI

Le parti, in relazioni agli oneri finanziari conseguenti ai servizi previsti dalla presente convenzione, concordano sul riconoscimento dei seguenti corrispettivi:

- **ASSEGNI di MATERNITA' 20,00 €**
- **Bonus ELETTRICO Disagio Fisico 5,00 €**

La fatturazione, secondo il modello della fatturazione elettronica, sarà effettuata dai Centri di Assistenza Fiscale con cadenza annuale direttamente ai Comuni/Unioni interessati, con la presentazione altresì dell'elenco nominativo dei soggetti beneficiari e delle relative specifiche prestazioni. Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura.

In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.

Articolo 11 - SCADENZA

La presente convenzione, che decorre dal 01 gennaio 2024, scade il **31 dicembre 2025**.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la società convenzionata o decadenza della convenzione tra il CAF e l'INPS sopra citata.

Articolo 12 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere modificata prima della naturale scadenza, previo accordo tra le parti.

Articolo 13 – CONTROVERSIE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona.

Articolo 14 - PUBBLICITA'

I Caf e i Comuni/Unioni si impegnano ad informare i cittadini e pubblicizzare la presente convenzione sul territorio di competenza, mediante forme e modalità concordate.

Articolo 15 - REGISTRAZIONE della CONVENZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune ALDO CASORATI – SINDACO
Documento firmato digitalmente

Per il Caf : Oliva Ennio Roberto
Documento firmato digitalmente